

COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE IDRAULICA

**Allegato alla delibera
del Consiglio Comunale n. 11 del 27/5/2014**

TITOLO 1

GENERALITA'

Art.1 - Il Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

2. Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connesse all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.

Art.2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la sicurezza della coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse.

2. Il presente regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale Idraulica nell'ambito agricolo-rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale Comunale (per le zone E - art. 30 delle N.T.A.).

3. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo-rurale.

4. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dagli agenti di Polizia Comunale, dal Sindaco e/o dai propri delegati.

Art.3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale.
2. Il Servizio di Polizia Rurale può essere svolto anche dagli Agenti di p.m. del servizio convenzionato di Polizia Municipale o dal personale eventualmente preposto alla vigilanza del Consorzio di Bonifica competente, nonchè dagli Agenti provinciali addetti all'Ambiente e dagli Agenti del Corpo Forestale regionale, dal Servizio Tecnico del Comune e da Agenti ausiliari di cui al comma 3.
3. Il Servizio di Polizia Rurale può essere svolto da Agenti ecologici ausiliari volontari scelti tra i cittadini che ne fanno richiesta e nominati dal Sindaco.
4. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

Art.4 - Ordinanze del Sindaco

1. Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art.38, comma 2 bis della L.142/90, sono demandati in materia edilizia, polizia locale, sanità e igiene, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art.378 della Legge 20.3.1965 n.2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.
2. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono dirette il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

TITOLO II

AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 5 - Limitazioni generali

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e degli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienze, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 6 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

2. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

4. Sono vietate le piantagioni di alberi, siepi, costruzioni, il movimento di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua, in modo da ridurre la normale sezione di deflusso delle acque.

5. Le piantagioni di nuovo impianto e di movimenti di terre comprese le arature, all'esterno delle arginature dovranno rispettare le distanze fissate. Sono consentite le normali operazioni colturali (es. sfalcio erba, ecc...).(All. A)

6. Le piantagioni o filari esistenti lungo i fossi e canali dovranno essere tutelati e non potranno essere estirpati o abbattuti indiscriminatamente, salvo che non comportino limitazioni funzionali al deflusso idrico nel limite delle distanze fissate dall'Allegato (A).

Oltre a tali distanze, non potranno essere indiscriminatamente ridotte o estirpate le zone o le fasce boscate, fatta salva l'autorizzazione, da parte del Comune, su richiesta motivata degli interessati.

Il Comune può ordinare l'immediato ripristino dei luoghi sui quali si sono effettuate modifiche.

E' fatta salva la possibilità di intervenire facendo obbligo di ripristino senza in questo caso applicare la sanzione minima amministrativa prevista nel caso che i lavori vengano eseguiti entro i termini indicati dai competenti uffici.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 7 - Spurgo di fossi e di canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

2. I fossi delle strade comunali, provinciali, statali e di bonifica devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie.

3. Nei casi di necessità contingenti, il Comune può intervenire con lavori di pronto intervento su tutte le strade sia pubbliche che private.

4. I fossi lungo le strade vicinali, interpoderali e di bonifica dovranno essere spurgati ogni qual volta si rende necessario, con cadenza annuale minimo, ed ogni qual volta si rendesse necessario, a cura e spese dei proprietari fondisti o consorziati.

5. Nell'interno dei fossi e dei canali qualsiasi tipo di vegetazione deve essere impedita, indipendentemente dalla forma, dal diametro, dall'altezza e dalla specie.

6. I fossi ed i canali che siano incapaci di garantire il regolare deflusso delle acque, dovranno essere convenientemente adeguati a cura e spese del loro

proprietario, sulla base di una perizia redatta dall'Ufficio Tecnico recepita in un'ordinanza motivata dal Sindaco.

7. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione, previa ordinanza motivata del Sindaco, farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 8 - Diramazioni o accessi

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione comunale, che determinerà la dimensione minima dell'accesso, il diametro della tubazione relativa all'attraversamento, con tutte le prescrizioni contenute nell'allegato A e con le disposizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Gli accessi esistenti, qualora risultassero inadeguati al libero deflusso delle acque, devono essere adeguati alla reale portata delle acque. Un tanto deve essere effettuato a cura e spese del proprietario, sulla base di un indicazione dell'Ufficio Tecnico recepito da un'ordinanza motivata del Sindaco.

Art. 9 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso e del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. (All. A)

2. Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive, ecc., dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 10 - Recisione di rami protesi

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie. (All. A)

2. In presenza di piante di alto fusto, per non rovinarne la forma, la recisione di rami deve essere fatta anche in senso orizzontale assicurando la libera visuale fino ad un'altezza di almeno 5 metri dal suolo.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 11 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2. Sarà buona cura del proprietario o del possessore del terreno di coltivazione tutelare o ripristinare il buon uso di porre cippi e alberi di segnalazione per i confini.

3. Dette capezzagne o cavezzaglie, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a mt. 3.00 (All. A).

4. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 mt. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi e canali di scolo adiacenti le strade. (All. A) e di 5 metri qualora l'aratura sia in senso trasversale.

5. Una capezzagna di mt. 5.00 dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari. (All. A)

6. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

7. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare

capezzagna per manovrare l'aratro o altro mezzo meccanico senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

8. L'operatore avrà particolare cura nell'effettuare la lavorazione del terreno con la tecnica della "baulatura" in modo di favorire la percolazione delle acque verso le scoline o i fossi.

9. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari parti di essa (coperture, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

10. La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini;
- la formazione della regolare capezzagna entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'infrazione;
- il ripristino dell'eventuale fossato;
- la pulizia dei tratti di strade pubbliche sporcate;

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 12 – Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

1. Lo spargimento sul suolo, a scopo di concimazione, di materiale organico animale derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977) è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

Lo spargimento è ammesso solamente a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto L.vo 152/2006.

I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e di sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti.

Il trasporto del materiale deve essere effettuato in modo tale da evitare ogni dispersione.

E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento.

Nei mesi estivi, queste operazioni dovranno avvenire entro le ore 12.00 e non dovranno provocare esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.

Qualsiasi materiale usato a scopo di concimazione, durante il trasporto e spargimento sul suolo, non dovrà produrre inconvenienti igienici che arrechino disturbo alla popolazione.

Il Sindaco, in caso di scarico abusivo e/o improprio di liquami, ingiungerà la rimozione degli stessi e, comunque, la bonifica dei luoghi secondo gli indirizzi forniti dall'Azienda Sanitaria. In caso di inadempienza verrà provveduto d'ufficio a spese del proprietario.

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 – Raccolta d'acqua

1. Gli sbarramenti dei corsi delle acque superficiali a scopo agricolo possono essere autorizzati dal Sindaco, sempre che essi non determinino impaludamenti dannosi alla salute pubblica. I bacini di raccolta di acqua a scopi agricoli devono avere il fondo e le pareti fatte in modo che sia impedito qualsiasi impaludamento.

Art.14 - Strade vicinali

1. Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute per tutta la

larghezza accertata. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente, se non negli accessi predisposti.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 15 - Obblighi dei frontisti di strade

1. E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

Art. 16 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, mantenimento di ceppaie lungo le ripe, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

TITOLO III

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 17 - Autorizzazione

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia dei terreni con le conseguenti variazioni dell'assetto idraulico si demanda alle disposizioni contenute nel P.R.G.C. ed ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera e) della L.R. 19/2009 e s.m.i.", anche al fine delle preventive autorizzazioni, se prescritte.

2. La coltivazione, il cambio e qualità della coltura, la trasformazione dei prati stabili a seminativi e viceversa è consentito nel rispetto delle limitazioni contenute nel presente regolamento, escluse le zone formanti ambiti boschivi.

3. Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in pristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art.38 commi 2/bis e 3 della L.142/90, l'esecuzione d'ufficio a cura e spese del proprietario.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art.18 - Siepi e corsi d'acqua

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua, se non per la sua manutenzione e pulizia. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi d'acqua esistenti, senza un progetto organico della zona, che contenga tutti quei requisiti necessari al fine del miglioramento territoriale.

2. E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

Le siepi ed i filari di alberi nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendo l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento. Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotte le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo (v. All. A).

3. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare oltre 50 centimetri le quote del fondo in ogni suo punto, salvo autorizzazioni normate.

4. Sono vietate le demolizioni e alterazioni anche parziali di manufatti, in particolare trincee, che rivestono particolare interesse storico.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

TITOLO IV

AMBITI BOSCHIVI

Art.19 – Premessa

1. Per tutto ciò che riguarda gli ambiti boschivi, i filari e gli alberi in genere si rinvia alla normativa P.R.G.C. vigente. Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.G.C. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

2. L'infrazione delle disposizioni contenute nel regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo per il committente e per l'esecutore del comportamento sanzionato di provvedere a propria cura e spese, alla rimessa in pristino dei luoghi ed all'esecuzione delle ulteriori eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni. Alla infruttuosa scadenza di detto termine, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'ufficio con recupero delle spese sostenute.

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

TITOLO V

AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 20 - Limitazioni generali

1. All'interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale valgono i regolamenti specifici propri dei piani attuativi previsti per tali zone del P.R.G.C..

I corsi d'acqua e le superfici boschive o vincolate di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431 sono tutelati dalle rispettive normative nazionali o regionali.

Possono essere previste particolari limitazioni in zone a ridosso delle delimitazioni

ed esterne all'ambito tutelato.

Sono ammesse deroghe per precisi scopi operativi autorizzati dal Sindaco.

Tutti sono tenuti a rispettarle e farle rispettare.

TITOLO VI

PENALITA'

Art. 21 - Accertamenti delle contravvenzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale ai sensi dell'art.3, 2° comma del presente regolamento.

2. Quando il fatto costituisce reato, non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura.

3. Quando il fatto non costituisce reato, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli, secondo le norme vigenti.

Art. 22 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e qualora non venga eseguita a regola d'arte dal contravvenuto ne dispone l'esecuzione d'ufficio a spese del medesimo.

Art. 23 - Inesecuzione di ordinanza

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art.38 L.142/90 o da altre Leggi e Regolamenti, è punito con la

Sanzione amministrativa: da Euro 50 a Euro 500.

Oblazione per via breve: Euro 100.

Art. 24 - Oblazione contestuale

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate nell'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente Regolamento, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.
2. Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore, indicando anche nella matrice le generalità del contravventore ed il titolo della contravvenzione.

Art. 25 - Oblazione in sede amministrativa

1. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione nei termini dell'art.22 e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi può chiedere, entro 30 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Responsabile del Servizio entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente Regolamento.
2. Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione innanzi al Responsabile del Servizio per fare domanda di oblazione ai sensi del precedente comma.

Art. 26 - Risarcimento dei danni

1. Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste del danneggiato.
2. Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 27 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

1. Gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, nonché acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.
2. Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.
3. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.
4. Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza.
5. Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte.
6. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 28 - Procedimento ingiuntivo

1. Ai sensi della Legge 24.11.1981, n.689, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva, cui dovrà fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Dirigente a titolo di oblazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso e si applica fatto salvo le disposizioni vigenti.

Tutti sono tenuti a rispettare il presente Regolamento e nell'ambito dei diritti e dei doveri di cittadinanza a farlo rispettare.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 - Il Servizio di Polizia Rurale	pag. 2
Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale	pag. 2
Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale	pag. 3
Art. 4 - Ordinanze del Sindaco	pag. 3

TITOLO II - AMBITI RURALI NON EDIFICATI

Art. 5 - Limitazioni Generali	pag. 4
Art. 6 - Libero deflusso delle acque	pag. 4
Art. 7 - Spurgo di fossi e di canali	pag. 5
Art. 8 - Diramazioni o accessi	pag. 6
Art. 9 - Distanze per fossi, canali ed alberi	pag. 6
Art. 10 - Recisione di rami protesi	pag. 7
Art. 11 - Aratura dei terreni	pag. 7
Art. 12 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo	pag. 8
Art. 13 - Raccolta d'acqua	pag. 9
Art. 14 - Strade vicinali	pag. 9
Art. 15 - Obblighi dei frontisti di strade	pag. 10
Art. 16 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi	pag. 10

TITOLO III – MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 17 - Autorizzazione	pag. 10
Art. 18 - Siepi e corsi d'acqua	pag. 11

TITOLO IV – AMBITI BOSCHIVI

Art. 19 - Premessa	pag. 12
--------------------	---------

TITOLO V – AMBITI NATURALI TUTELATI

Art. 20- Limitazioni generali	pag. 12
-------------------------------	---------

TITOLO VI – PENALITA'

Art. 21 - Accertamenti delle contravvenzioni	pag. 13
Art. 22 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	pag. 13
Art. 23 - Inesecuzione di ordinanza	pag. 13
Art. 24 - Oblazione contestuale	pag. 14
Art. 25 - Oblazione in sede amministrativa	pag. 14
Art. 26 - Risarcimento dei danni	pag. 14
Art. 27 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni	pag. 15
Art. 28 - Procedimento ingiuntivo	pag. 15

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29	pag. 16
---------	---------